

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2024, N. 33

**Disposizioni in tema di sostituzione temporanea dell'Avvocato generale.
Modifiche alla l.r. 1/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di colmare una lacuna normativa presente nella l.r. 1/2009 è opportuno inserire una previsione che attiene alla sostituzione temporanea dell'Avvocato generale in caso di vacanza dell'incarico da parte del Direttore generale, salvaguardando comunque l'autonomia nell'esercizio delle funzioni di tutela giurisdizionale proprie delle avvocature degli enti pubblici, prevedendo il necessario avvalimento, per l'esercizio delle predette funzioni, di un dirigente dell'Avvocatura.

Approva la presente legge

Art. 1

Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente:
"2 bis. In caso di vacanza dell'incarico di Avvocato generale, il Presidente della Giunta regionale, per il periodo di cui al comma 2, può attribuire l'incarico stesso al Direttore generale, il quale, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla l.r. 63/2005, si avvale di un dirigente assegnato all'Avvocatura regionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della medesima l.r. 63/2005."

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 31 luglio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.07.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 8 aprile 2024, n. 50
diventa

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 aprile 2024, n. 247

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 17 luglio 2024

Approvata in data 23 luglio 2024

Divenuta legge regionale 24/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1](#)